



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE (AO)

PREMESSA

Energie de la Vallée è la società concessionaria della realizzazione e gestione del servizio di teleriscaldamento nel territorio del Comune di Valtournenche (AO) in forza di apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione il 18 novembre 2014 (“**Convenzione**”).

Il presente Regolamento per la distribuzione e la fornitura del calore mediante teleriscaldamento nel Comune di Valtournenche (“**Regolamento**”), approvato dal Comune e pubblicato sul sito web di Energie de la Vallée, ha lo scopo di determinare le norme generali, tecniche, economiche ed amministrative atte a regolare il servizio ed il rapporto tra il concessionario fornitore e l'utente nel rispetto dei principi sanciti, in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”, dalla carta dei servizi, anch'essa approvata dal Comune e pubblicata sul sito web di Energie de la Vallée (“**Carta dei Servizi**”).

Tale premessa è parte integrante e sostanziale del Regolamento.

1. LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE

La somministrazione è effettuata dal concessionario fornitore entro i limiti di estensione della rete primaria e previa insindacabile valutazione dello stesso sulla sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per l'attivazione della fornitura, condizioni che dovranno sussistere per tutto il periodo della fornitura.

Le reciproche obbligazioni del concessionario fornitore e dell'utilizzatore nascono a seguito della stipula del contratto di fornitura, nel quale sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti.

2. RETI DI DISTRIBUZIONE

Il calore è distribuito attraverso una apposita rete urbana (rete primaria) e somministrato all'utilizzatore nella centrale termica di sua proprietà, attraverso la Sottostazione di utenza, costituita dall'insieme di tutte le apparecchiature (scambiatore, accessori, contatore, etc.) di raccordo tra la rete primaria ed il punto di consegna.

La potenza termica istantanea dello scambiatore non può essere inferiore a quella pattuita nel contratto di fornitura.

La posizione della Sottostazione di utenza e delle condutture di allacciamento viene definita al momento della stipula del contratto di fornitura, nel rispetto delle esigenze tecniche specifiche dell'impianto dell'utilizzatore e delle particolarità dell'utenza.

Le reti di distribuzione (tubature su suolo pubblico e privato), nonché le Sottostazioni di utenza, compreso lo scambiatore, sono di proprietà esclusiva del concessionario fornitore che ne cura la manutenzione.

Il personale del concessionario fornitore ha libero accesso alle Sottostazioni di utenza ovunque queste siano ubicate nell'ambito della proprietà privata. L'utilizzatore è tenuto a consegnare copia di tutte le chiavi necessarie ad accedere alla sua centrale termica entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto di fornitura.

In caso di danni agli impianti del concessionario fornitore dovuti a fatto colpevole dell'utilizzatore quest'ultimo è tenuto al risarcimento a favore del concessionario medesimo.

L'utilizzatore si obbliga a concedere gratuitamente le servitù nelle zone indicate dal concessionario fornitore affinché questi possa eventualmente allacciare altri utenti sulle derivazioni di presa poste sia in suolo pubblico che privato.

L'utilizzatore che non sia proprietario dei locali cui è destinato il servizio di teleriscaldamento si obbliga a fornire al concessionario fornitore il consenso scritto del titolare del diritto di proprietà nonché ad ottenere l'autorizzazione scritta del proprietario degli immobili e/o dei fondi eventualmente interessati alla posa delle condutture di allacciamento alla tubazione stradale.

3. IMPIANTI INTERNI

L'impianto interno di distribuzione, posto a valle del punto di consegna di cui al primo comma dell'articolo precedente (valvole di intercettazione manuale posizionate a valle dello scambiatore di calore) e fino agli apparecchi erogatori finali, è di proprietà e competenza dell'utilizzatore che ne cura la messa in opera a regola d'arte, la manutenzione e la sostituzione, affidandone l'esecuzione ad installatori di sua fiducia, assumendone le conseguenti responsabilità.

Eventuali successive modifiche dell'impianto interno devono rispettare i parametri fissati in sede contrattuale per la consegna dell'energia termica (temperatura, salto termico, portata massima, ecc...).

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore. Essi devono inoltre rilasciare valida certificazione attestante la conformità delle opere alla regola dell'arte.

Il concessionario fornitore può sospendere la fornitura qualora i competenti uffici regionali, comunali, il comando dei VV. FF., l'ispettorato del lavoro, l'A.R.P.A. , l'I.S.P.E.S.L., od altri organi riconosciuti dalla legge, dichiarino gli impianti interni di proprietà dell'utilizzatore non idonei all'uso della fornitura richiesta.

4. USO DEL CALORE

L'utilizzatore deve dichiarare, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, in che modo egli intende utilizzare il calore.

Ogni variazione nell'uso del calore rispetto a quanto dichiarato nel contratto dev'essere immediatamente comunicata al concessionario fornitore, pena la sospensione della fornitura.

L'utilizzatore non può cedere o vendere ad altri, senza autorizzazione scritta del fornitore, il calore somministratogli, pena la sospensione della fornitura, oltre alla responsabilità per l'eventuale danno relativo.

5. PARAMETRI TECNICI PER LA FORNITURA

La fornitura è effettuata con l'osservanza dei seguenti parametri tecnici:

- A. temperatura d'esercizio (ingresso primario scambiatore) fino a 105° C.
- B. temperatura di ritorno del circuito primario (rete), non inferiore ai 60° C.

Tali temperature del fluido vettore sono intese per temperature esterne di -20° C. e possono essere ridotte per situazioni climatiche più miti, finché ciò non sia causa di disservizio alle utenze.

6. MANUTENZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE DI UTENZA

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, della Sottostazione di utenza è eseguita dall'utilizzatore.

Gli interventi di manutenzione della Sottostazione di utenza causati da malfunzionamento dell'impianto interno dell'utilizzatore (quali, a titolo di esempio, quelli causati da parametri dell'acqua non conformi alle norme tecniche di riferimento, dispersioni elettriche, etc.) sono addebitati allo stesso.

7. DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA, RECESSO ANTICIPATO

Il contratto di fornitura, salvo espresso patto contrario, ha durata di 10 (dieci) anni e, sempre salvo espresso patto contrario, si rinnova tacitamente alla scadenza, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

L'utilizzatore che intenda recedere anticipatamente rispetto alla scadenza è tenuto a darne tempestiva comunicazione al concessionario fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o presentandosi personalmente presso gli uffici locali al fine di ottenere la chiusura dell'utenza e la lettura finale, definendo i rapporti dare/avere relativi all'utenza stessa. In tal caso il concessionario fornitore ha diritto al rimborso del costo delle operazioni di chiusura e messa in sicurezza. Qualora l'utilizzatore receduto intenda richiedere un nuovo allaccio sarà considerato a tutti gli effetti un nuovo cliente.

8. SUBENTRO E VOLTURAZIONE

In caso di decesso dell'utilizzatore il concessionario fornitore procede, nel momento in cui ha conoscenza dell'evento, alla sospensione del servizio a meno che l'erede dell'utilizzatore o altro soggetto convivente non sottoscriva contestualmente – senza costi aggiuntivi – un nuovo contratto di fornitura.

Il contratto di fornitura può essere volturato quando l'utilizzatore recede dal contratto medesimo chiedendo che altro soggetto subentri, alle stesse condizioni, nel rapporto. In tal caso il concessionario utilizzatore procede alla stipula di un nuovo contratto – senza costi aggiuntivi – con il soggetto subentrante.

9. RIMOZIONE DELL'ALLACCIAMENTO E SOTTOSTAZIONE DI UTENZA

L'utilizzatore s'impegna a fornire la massima collaborazione per consentire al concessionario fornitore la rapida e tempestiva smobilitazione dell'allacciamento e della Sottostazione di utenza, immediatamente dopo la cessazione degli effetti del contratto di fornitura, rinunciando ad ogni pretesa possessoria sulle cose detenute per contratto, la cui proprietà rimane in capo al concessionario fornitore.

Le spese per la rimozione sono a carico dell'utilizzatore e vengono individuate sulla base di apposito preventivo.

10. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO, SOSPENSIONI PROGRAMMATE

Il concessionario fornitore pone ogni cura affinché la somministrazione sia effettuata con la massima regolarità, restando sollevato da ogni responsabilità per interruzioni accidentali del servizio e non rispondendo di eventuali danni conseguenti che non siano non imputabili a sua imperizia o negligenza

Il concessionario fornitore ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'erogazione del calore, o di imporre una limitazione ai consumi, per motivate ragioni di servizio.

In occasione di tali sospensioni programmate, qualora la relativa durata ecceda le 24 (ventiquattro) ore, il concessionario fornitore:

A. dà comunicazione agli utilizzatori interessati con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo;

B. accorda una riduzione sul costo della quota fissa mensile in misura di 1/15 (un quindicesimo) per un giorno intero di mancato servizio.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Nessuna contestazione o pretesa può comunque essere avanzata dall'utilizzatore con riferimento ad interruzioni del servizio non eccedenti le 24 (ventiquattro) ore.

Il concessionario utilizzatore non assume inoltre alcuna responsabilità verso l'utilizzatore o terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso degli impianti interni.

Altrettanto il concessionario non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dovute a causa di forza maggiore. Nella determinazione delle cause di forza maggiore si fa riferimento alla normativa vigente e - a titolo esemplificativo e non esaustivo - si indicano, coerentemente con quanto previsto dalla Convenzione, le seguenti cause: (i) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione (ii) esplosione o emanazione di calore radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (iii) eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine (iv) Inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale.

11. APPARECCHI DI MISURA

La misurazione dei consumi del calore fornito viene effettuata mediante strumento di misura (contacalorie) del concessionario fornitore, installato nella Sottostazione di utenza.

Tale contatore rappresenta lo strumento ufficiale per la rilevazione dei flussi di energia e, conseguentemente, per la fatturazione dei consumi della stessa.

In caso di avaria del contatore, il concessionario fornitore provvede prontamente alla sostituzione dello stesso e, quanto ai consumi pregressi, esegue l'addebito calcolandoli con metodo induttivo prendendo a parametro i consumi dei corrispondenti mesi dell'anno precedente e/o i consumi di edifici aventi analoghe caratteristiche.

L'utilizzatore che ritenga erronee le indicazioni del contatore ha facoltà di chiederne la verifica al concessionario fornitore con le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

12. TARIFFE E FATTURAZIONE DEL CONSUMO

La disciplina delle tariffe e delle modalità di fatturazione è contenuta nel contratto di fornitura nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e dalla Carta dei Servizi.

13. INTERESSI DI MORA

Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato nella fattura il concessionario fornitore, fatto salvo ogni suo ulteriore diritto, addebita all'utilizzatore gli interessi di mora nella misura di Legge.

14. SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CALORE PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

In caso di mancato adempimento da parte dell'utente delle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura nonché di violazione delle disposizioni del Regolamento, così come in caso di mancato pagamento delle fatture o, comunque, in caso di ritardo nel pagamento, il concessionario fornitore ha il diritto di sospendere, previa comunicazione scritta all'utente, l'erogazione del calore, addebitando la relativa spesa all'utilizzatore.

15. RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

L'utilizzatore interessato alla riattivazione dell'utenza già cessata per recesso o morosità deve stipulare un nuovo contratto di fornitura a suo nome. Le spese di riattivazione sono a carico dell'utilizzatore.

16. RECLAMI

Per qualsiasi reclamo, l'utilizzatore è tenuto a rivolgersi ai competenti uffici del concessionario fornitore, servendosi dell'apposito modulo allegato al presente Regolamento. Il concessionario fornitore è tenuto a rispondere motivatamente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del reclamo..
Ogni reclamo fatto in forme diverse è considerato inefficace o come non presentato.

17. VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è obbligatorio per tutti gli utilizzatori che stipulano il contratto di fornitura di calore con il concessionario fornitore, del quale costituisce parte integrante.

Allegati:

1) Modulo reclami

Luogo, _____

Data.....

Firma dell'utilizzatore